

Notifiche all'imputato: basta quella al legale di fiducia

Autore: Redazione

In: Sentenze

Se l'imputato ha nominato il difensore di fiducia non può invocare la nullità della notifica nel caso in cui l'atto non gli è stato consegnato personalmente. Questo perché, a differenza della difesa d'ufficio, la nomina crea un affidamento - e anche obblighi professionali in capo all'avvocato - tale da garantire un'adeguata rappresentanza a processo.

È quanto affermato dalla terza sezione penale della **Cassazione con la sentenza 19366, depositata il 10 maggio 2016.**

Un imputato condannato per spaccio contestava che la fissazione dell'udienza preliminare fosse stata notificata solo al professionista.

La Cassazione ha però respinto l'impugnazione evidenziando la differenza tra la **nomina d'ufficio** e quella di fiducia, dal momento che la prima determina «un vincolo meno intenso tra l'imputato e il difensore» rispetto alla **nomina fiduciaria**.

Tuttavia, l'imputato sempre esprimere la volontà di essere notificato personalmente: ai sensi dell'articolo 161 eleggendo o dichiarando domicilio. In questo caso tutti gli atti, anche quelli successivi al primo, devono essere recapitati con tutte le formalità all'imputato, anche se questi ha già provveduto a nominare il difensore di fiducia.

A giudizio della Terza Sezione, la **notifica per saltum** è sempre possibile poiché l'art. 157, co. 8 è da considerare «disposizione di chiusura, anche in ragione della sua collocazione sistematica». Se così non fosse si finirebbe per snaturare il rapporto fiduciario con il legale e , soprattutto, di vanificare la «portata innovatrice del Dl 17/2005» in un senso «antitetico alle esigenze di razionalizzazione e speditezza delle notifiche».

<https://www.diritto.it/notifiche-all-imputato-basta-quella-al-legale-di-fiducia/>